

FAIDE E LETTERATURA GIURIDICA NELLO SPAZIO
TRENTINO-TIROLESE DEL TARDO MEDIOEVO

Marco BELLABARBA

Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, via Tommaso Gar, 14,
38122 Trento, Italia
e-mail: marco.bellabarba@unitn.it

SINTESI

A partire dalla metà del Quattrocento, famiglie aristocratiche e comunità rurali, ma anche singole persone, richiedono ai giuristi dello Studium di Padova un ricco numero di pareri giuridici da utilizzare per risolvere le loro controversie giurisdizionali. In questi consilia, che spesso hanno origine da una faida, si depositano opinioni contrastanti sul diritto e sulle consuetudini locali, sulla possibilità di resistenza armata concessa alle comunità e sulle procedure vigenti nei tribunali. L'intervento prenderà spunto da questo genere di letteratura per mostrare, contro le consuete letture 'oppositive' del rapporto tra procedure di diritto romano-canonico e consuetudini, il rapido adattamento delle comunità aristocratiche e rurali a una nuova interpretazione dei conflitti di faida nel corso del tardo Medioevo.

Parole chiave: faide, nobiltà, comunità rurali, letteratura giuridica, processo penale

FEUDS AND JURIDICAL LITERATURE IN LATE MEDIEVAL
TRENTINO-SOUTH TYROL

ABSTRACT

Starting in the mid-1400s, aristocratic families and rural communities, as well as individual people, turned to the jurists of Padua's Studium requesting a high number of legal opinions to be used in solving jurisdictional controversies. Conflicting opinions about law and local customs, about the extent to which communities were allowed to carry out armed resistance, and about the procedures in force in courts of law may be found in these consilia, often engendered by a feud. The contribution sets off from this kind of literature to show—in contrast with customary “oppositional” interpretations of the relationship between Roman-canon law procedures and customs—how aristocratic and rural communities quickly adapted to a new interpretation of feud conflicts in the course of the late Middle Ages.

Keywords: feuds, aristocracy, rural communities, juridical literature, criminal process

Le persone comuni – scriveva Francesco Guicciardini in uno dei suoi *Ricordi* – solitamente accusano i giudici “*per la varietà delle opinioni che sono tra loro*” senza osservare che tale varietà non deriva da un “*difetto degli uomini, ma dalla natura della cosa in sé*”; pertanto, continuava, poiché alcuni casi non si possono risolvere con regola certa, la legge li “*rimetta in arbitrio del giudice, cioè che el giudice, considerate le circostanze e qualità tutte del caso, ne determini quello che gli pare, secondo la sinderesi e coscienza sua*” (Carta, 2011). La discrezionalità, l'*arbitrium*, la coscienza, erano dunque requisiti necessari nell'applicazione della legge ai casi particolari (Meccarelli, 1998, 3-22), i quali sfuggivano di regola a un inquadramento previsto in partenza. Questa definizione di Guicciardini, che svela una dimensione pluralistica del diritto connotata e dalla varietà delle procedure (Povolo, 2013, e più ampiamente Povolo, 2015), sembra una buona introduzione ai tre ‘casi’ penali esaminati in questo lavoro.

Si tratta di processi istruiti a cavallo del tardo Quattrocento e primi anni del secolo successivo, che ebbero protagonisti differenti – una comunità rurale e il suo signore feudale, alcune famiglie non nobili, infine un grande lignaggio aristocratico – ma almeno tre caratteristiche comuni: l'essere nati entro contesti territoriali di tipo signorile e non urbano, in cui confluivano tradizioni normative di diritto romano, consuetudinario e germanico; la scrittura di pareri giuridici, che saranno letti sia come fonti di informazione dei modelli di argomentazione giuridica, sia come racconti, discorsi, attraverso i quali cogliere le strategie di rappresentazione scelte dalle parti in causa per descrivere la loro immagine nel corso dei processi; infine, il ruolo assegnato alla dottrina e alle pratiche giuridiche per porre una barriera meglio definita tra forme socialmente accettate o rifiutate dell'uso della violenza.

BOSCHI, FEUDATARI E UNA FAIDA CONTADINA

Il primo dei casi qui esaminati è il lungo contenzioso che oppose i conti Welsberg¹ e le comunità della valle del Primiero per il possesso dei boschi collettivi, uno degli innumerevoli conflitti scoppiati tra comunità e *Gerichtsherren* nei quali le dispute attorno allo sfruttamento delle risorse collettive erano in realtà lo specchio di contrasti sui relativi diritti giurisdizionali. Nella vicenda che nella prima metà del Quattrocento mise l'uno di fronte all'altro i giudicenti e i rappresentanti della valle, non c'è in apparenza nulla d'inusuale. Il 22 settembre 1401 il duca d'Austria e conte del Tirolo Leopoldo IV d'Asburgo aveva concesso a Giorgio II Welsberg il feudo del Primiero; l'investitura, rinnovata senza interruzioni fino alle soppressioni ottocentesche, concedeva al lignaggio un distretto posto in una zona strategicamente vitale ai confini con la Repubblica di Venezia, oltre che ricco di risorse minerarie e boschive. Quando i Welsberg arrivarono dalla val Pusteria nel Primiero erano già un lignaggio tra i più importanti della corte asburgica, di cui avevano finanziato generosamente le poco fortunate imprese militari contro i cantoni svizzeri. Un

1 Nel 1452 Baldassarre Welsberg era titolare del feudo con i nipoti Osvaldo e Gaspare, essendo il fratello Giovanni morto dieci anni prima, nel 1442. Per una presentazione complessivo del quadro giurisdizionale nel periodo rinvio a Brandstätter, 2006.

primo credito di 4000 fiorini, di fatto inesigibile dalla camera tirolese, si era trasformato nell'investitura del 1401 mentre un secondo, ancora più corposo, si consolidò nell'acquisizione a titolo di feudo pignoratorio dei castelli di Telvana, Tesobo e San Pietro, che nel 1462 permisero ai Welsberg di estendere il loro controllo alle giurisdizioni distribuite attorno all'importante arteria di traffico della Valsugana.

Negli intervalli delle trattative con la corte, la famiglia procedette a irrobustire il patrimonio che già possedeva. Una serie fittissima di acquisti di diritti decimali, di beni in allodio, di concessioni beneficiarie su parrocchie e cappellanie, costellarono gli anni centrali del secolo. Fu in particolare la gestione feudale di Baldassarre Welsberg, agente come *senior* per il fratello Giovanni e i nipoti Osvaldo e Gaspare, a segnare un più forte radicamento territoriale del lignaggio nella valle del Primiero. La “sfumata distinzione tra proprietà collettiva e proprietà privata” (Bernardin, 2005–2006, 184), l'assommarsi di diritti d'uso su boschi e pascoli suddivisi tra più comunità, gruppi di famiglie, consorti o talvolta mercanti imprenditori non residenti, costituiva il sostrato ideale al ripresentarsi di litigi possessori; la comunità del Primiero e il vescovo di Feltre avevano nel loro passato un trascorso corposo di cause giudiziarie attorno alle entrate per lo sfruttamento dei boschi. Poi le controversie subirono un salto di qualità tra il terzo e il quarto decennio del XV secolo, quando i Welsberg entrarono nel ricco circuito del commercio di legname diretto dal Primiero alle abitazioni e agli arsenali veneziani. Accusati dalla valle di ingerirsi arbitrariamente nelle rendite dei boschi di propria pertinenza, i signori risposero tentando di difendere in sede giudiziaria i propri diritti. Per quanto non si abbiano dettagli precisi sulle fasi iniziali dei processi (tranne alcuni, vaghi, accenni a sentenze favorevoli per la comunità), la lite continuò a riprodursi in sede locale fino a che, nel 1452, i procuratori della valle decisero di rivolgersi direttamente al duca d'Austria e conte tirolese Sigismondo d'Asburgo.

La soluzione del conflitto venne affidata a quattro commissari di nomina ducale: il capitano di Trento Hans von Metz (o Giovanni da Mezzocorona, un feudatario vicino alla corte asburgica), il vicario vescovile Bonamonte Aliprandi di Mantova, e due dottori in legge, il trentino Antonio de Fatis Terlago e il padovano, ma da tempo trasferitosi nel capoluogo episcopale, Melchiorre Facini. Il luogo scelto per la riunione dei commissari, non un tribunale ordinario ma l'assemblea pubblica (la dieta o il *Landtag*) dei ceti provinciali tirolesi, determinò l'opzione per una procedura compromissoria “sola mera & pura veritate inspecta” secondo le formalità previste dalla cosiddetta *Clementina saepe*. Una procedura formale ma priva delle ritualità più costrittive del rito inquisitorio – citazioni solenni, escussione dei testi su sola indicazione del giudice, eventuale loro arresto, impiego della tortura – e che dunque fin dall'inizio dichiarava lo scopo di “accogliere nel suo ambito una tipologia del conflitto, il cui svolgimento rimaneva comunque predominante nel contesto sociale esterno, agevolando le pacificazioni e il ripristino degli equilibri infranti” (Povolo, 2013, 80). La duttilità della procedura non era in ogni caso del tutto spoglia di implicazioni negative a carico della comunità: molto probabilmente erano stati i consiglieri di Sigismondo a spingere per uno stile giudiziario abbastanza elastico da adattarsi a un territorio in cui a una matrice statutaria veneta, condensata negli statuti valligiani del 1367, si sovrapponevano prassi feudali e consuetudini di provenienza germanica; oltre tutto, l'informalità del rito poteva assicurare al duca la possibilità di eleggere un collegio

di giudici quanto meno non ostile – il che di fatto risultava abbastanza evidente dalle loro biografie. In un momento molto confuso dal punto di vista politico, con un potere vescovile da anni di fatto assente (Brandstätter, 2006), le premesse a una condizione sfavorevole per gli abitanti di Primiero c'erano tutte. Come a contenere i rischi di tale incertezza, la comunità cercò allora di adottare una “legal agency” (Vermeesch, 2015) che le permettesse di riempire a suo favore gli spazi della frammentazione giurisdizionale esistente in valle. Nella necessità di comunicare ai giudici e all'avversario la propria posizione “*sotto la forma di modelli normativi simbolizzati in messaggi*” (Ferrari, 1993, 45), essa fece riferimento a quelli che parvero i più adatti alla circostanza processuale: non, come ci si poteva attendere, gli antichi statuti del 1367 e neppure la prassi di presenziare con propri giurati alle assise penali, bensì un corposo pacchetto di consulti legali commissionati alla vicina facoltà di Padova².

Le formule del linguaggio giuridico fecero irruzione con un'intensità mai prima ascoltata nei dibattiti dietali. A Bolzano, la città di convocazione della dieta, i procuratori del Primiero arrivarono portando con loro alcuni pareri legali pro parte”, o “pro veritate” (Ascheri, 1999, 11–53; Ascheri, 2003, 319), ordinati ad altrettanti *doctores legentes* presso la facoltà giuridica di Padova; i Welsberg, sul fronte opposto, fecero lo stesso. I tribunali del territorio principesco-vescovile, comprese le giurisdizioni feudali soggette a lignaggi tirolesi, avevano una solida consuetudine di rapporti con le dottrine dello *ius commune*. Ricorrere all'aiuto di giuristi gravitanti attorno alle città universitarie italiane per dirimere cause ereditarie o di proprietà era un'abitudine ormai consolidata nelle grandi famiglie aristocratiche trentine. Il 31 ottobre 1467, il giurisperito trentino Approvino Approvini scriveva da Padova ai tre figli di Simone Thun (allora il più influente ceppo aristocratico del territorio) scusandosi di non aver fatto ancora pervenire i “consilii” commissionatigli. La ragione andava imputata al fatto che “alguni doctores s'erano a Vinexia, et alcuni non possevano constar per el principio del Studio che comenzava”; solo dopo una lunga attesa era riuscito a ottenere “*consilii dei così eccellenti homini che siano in Italia*”, grazie ai quali sarebbe stato finalmente possibile ratificare la validità della divisione ereditaria con il ramo cugino dei Thun (Langer, 1909, 299*). Decine di pareri, raccolte di libri giuridici, lettere private, cedole di pagamento, testimoniano la familiarità nobiliare con i grandi poli del sapere giuridico italiano (Padova e Bologna per lo più), o talvolta con figure di particolare prestigio attive dentro i collegi di avvocati e notai dei comuni padani. Del tutto meno scontata appare la possibilità che simili materiali fossero prodotti in causa da soggetti di condizione sociale inferiore.

Ora, a metà del XV secolo la valle del Primiero possedeva mezzi economici, forniti dal taglio del legname e dallo sfruttamento minerario, inarrivabili per la maggior parte delle altre comunità trentine; lo smercio di tali prodotti verso il mercato veneziano le aveva inoltre permesso di introdursi in un circuito informativo e di conoscenze professionali con numerosi addentellati proprio negli ambienti giuridici. Se queste erano condizioni preliminari all'acquisto sulla piazza padovana dei *consilia*, anche il genere della controversia con i Welsberg dovette giocare un ruolo nelle opzioni dei valligiani.

2 Li aveva segnalati e analizzati per primo Papaleoni (1896, 1–12).

Il conflitto, che si protraeva ormai da decenni, aveva alcune delle caratteristiche riconoscibili nel concetto di faida (Miller, 1990, 180-181): una relazione ostile duratura; il coinvolgimento di gruppi legati da relazioni di parentela, amicizia, o vicinato, la responsabilità collettiva, lo scambio di offese, le esplosioni improvvise di violenza. Altrettanto caratteristica di questa forma di ostilità reciproca erano la sua contiguità alla sfera del diritto e sua la presenza reiterata dentro i tribunali. Come accadeva in moltissime altre realtà tardomedievali, le procedure consuetudinarie della faida erano state “accolte e riformulate nell’ambito di pratiche legali e di riti processuali” grazie alla mediazione dell’influente ceto di avvocati e consulenti esperti di diritto comune (Povolo, 2013, 76). Anche in questo caso, il retroterra di argomentazioni scientifiche impiegate per contenere il conflitto (o magari risolverlo pacificamente), aiuta a comprendere sia le cause dell’opposizione comunitaria al proprio signore, sia il modo spesso reticente con cui i *consiliatores* assoldati dovettero farla entrare in un corretto gergo giuridico.

Francesco Alvarotti, Angelo di Castro, Giacomo Zocchi, Giovanni da Porto, Giovanni da Prato riconobbero seccamente le ragioni di Primiero: la frase conclusiva del *libellum* comunitario riportata da Alvarotti – che “*Piava alla vostra gratia de comandare a miser Baldesar che delli boschi, i quali a nui apertien et aspeta non se impace e pacificamente ne li lasse*”³ – indicava un orientamento condiviso dai colleghi. Non seguiremo il punto specifico trattato nei *consilia*, che verteva sulla presunta (e di fatto probabile) falsità di un atto notarile citato a sostegno delle ragioni comunitarie. Ciò che ci interessa qui sono le espressioni con cui i giuristi provarono a descrivere gli antefatti dello scontro prima del suo ingresso nella discussione pubblica bolzanina. Un riferimento facile da cogliere alla faida traspare dalle parole messe in bocca agli uomini del Primiero “*dicentes velle potius reliquere vitam quam permittere sibi auferri suam possessionem ante litem finitam, sic quae dicta Communitas retinuit suam possessionem, quia non fuerunt illi homines suspicati se posse repelli, immo viriliter resisterunt dictae violentiae*”⁴, dove l’argomento sottolineato da Alvarotti è la legittima resistenza alle azioni signorili. Altri passaggi, la “*lis et maxima discordia*” creata dal disprezzo delle antiche consuetudini, i testimoni prezzolati e “*vilis conditionis*” manipolati dai Welsberg, la “*violentam possessionem*” tentata dai conti nel corso della lite, ricostruiscono una catena di azioni violente susseguites negli anni mischiate a tentativi di composizione pacifica regolarmente caduti nel nulla.

Anche il *consilium* di Francesco Capodilista, specularmente opposto a tutti gli altri, ricorda il clima di reciprocità violenta in cui è maturato lo scontro tra la comunità e il lignaggio feudale: schierandosi apertamente con i conti Welsberg, il dottore padovano accusa i sindaci di essersi comportati (prima di tutto nei confronti del resto della comunità) “*tanquam seditiosos*” e di essere pertanto incorsi nel crimine più grave imputabile a un suddito, quello di ribellione al potere legittimo. La sanzione invocata allo scopo di reprimere il comportamento dei valligiani è, tuttavia, stranamente mite: dopo aver accennato allo sfondo sedizioso del conflitto, Capodilista ritorna in fretta a discutere del “*falsum instrumentum*” ed è solo per questo reato che egli propone ai giudici la condanna della

3 Ziletti, 1562, *Consilium* LXVII, 128.

4 Ziletti, 1562, *Consilium* LXVII, 133.

comunità: il parere è infatti che che Baldassare convochi gli uomini citati nel documento e li costringa a rispondere del falso, “& facta adunantia punietur sicut privatus, quoniam istud delictum potest cadere in universitate, & etiam poena ex delicto imponenda”⁵.

Non si tratta di una moderazione solo sua: tutti gli accenni al litigio contenuti anche nei *consilia* favorevoli al Primiero risultano tutto sommato poco numerosi, certo non marginali nella cornice del testo, ma inseriti quasi tra le righe, come se si volesse trattenere la trasposizione giuridica della faida al di sotto di una soglia esplicita – e non ammissibile – di violenza. Questa cautela, che sembra anticipare l'ondata di provvedimenti emessi dagli anni settanta del XV secolo sia in Tirolo sia nel principato vescovile di Trento contro il dilagare delle proteste antisignorili, evidenzia un confine non superabile posto alla legittimità delle *Bauernfehden*: per quanto il vincolo della committenza li spinga a sostenere gli abitanti della valle, i dottori patavini non si spingono a riconoscere la faida rurale come una consuetudine socialmente accettata e inseribile al pari di quella aristocratica entro le formule del diritto comune.

“DIFFIDATIO” E “FIDEIUSSORES”: UNA FAIDA TRA NOTABILI RURALI

La riluttanza a includere la faida entro il campo giuridico scompare invece nel caso esaminato in un *consilium* di Melchiorre Facini, uno dei commissari ducali incontrati sopra, su incarico di Johannes Spaur, capitano (vicario) vescovile delle valli di Non e Sole. Protagonisti della causa, di cui non possediamo il fascicolo, furono Bono, il figlio Andrea e il loro servitore Nicolò “*pro certis excessibus per eos commissis et perpetratis*” a danno di Nicolò di Tassullo “*sive aliquem de sociis, sive complicitibus suis*”⁶.

Come accade di solito, il parere si snoda attraverso una serie di *dubia* posti dalla corte al giurista. Il primo di essi, se il vicario possa procedere secondo il rito accusatorio vista la querela presentata da Nicolò, oppure “per viam inquisitionis”, come nel frattempo Spaur aveva cominciato a fare, è risolto subito evocando la “publica utilitas” necessaria in questi frangenti “ut provincia purgetur malis hominibus”⁷. I tre *dubia* seguenti riguardano un argomento cruciale per l’iter del processo, quello delle fideiussioni e della contumacia degli accusati. Sono temi ricorrenti nei processi di faida – e non a caso essi occupano anche qui lo spazio maggiore del testo. Con un modo tipico di procedere della letteratura consiliare, Facini sovrappone il discorso giuridico al piano concreto degli avvenimenti, intreccia letteratura e realtà, cercando di inserire quest’ultima dentro lo schema più ordinato della prima. È facile supporre che dopo gli “excessa” il gruppo di Bono sia fuggito onde evitare la ritorsione degli avversari; questa fuga viene ricondotta, per così dire, ad alcuni

5 Ziletti, 1562, Consilium LXXI, 152.

6 Ziletti, 1562, Consilium, LXXVIII. Il processo venne istruito nel 1449, il solo anno compatibile con il mandato dello Spaur e la residenza a Trento di Facini.

7 Ziletti, 1562, Consilium, LXXVIII, 173. “Praetera, si bene consideretur, inquisitio nostra formata est ad partis petitionem ut supra dictum est, & sic non solum ad privatam utilitatem Nicolai de Tassullo, quod fieri potest, ut supra probatum est, sed etiam ad publicam, scilicet ne delicta remaneant impunita; ut provincia purgetur malis hominibus, quod etiam pervenit ad utilitatem fisci, saltem quoad commodum pecuniarium”.

quesiti di ordine tecnico: se gli accusati possano “*cogi et arctari praestare fideiussores de non offendendo*”⁸ e se essi, in quanto contumaci alle citazioni del vicario “*veniant condemnandum ad poenam ducatorum quatuorcentum secundum formam mandatorum et proclamationum emanatorum*”, dunque a una pena pecuniaria molto consistente.

Le risposte di Facini sono positive per entrambi i quesiti: nel primo poiché è una libera decisione del giudice, ovvero sta “*in animo iudicis*” decidere “*compellere ad satisdandum de non offendendo*” se si teme la qualità delle persone coinvolte, nel secondo perché la loro contumacia è considerata un segno di disprezzo dell’autorità del giudice (e di rimando del principe vescovo), sebbene dopo tre mandati dell’ufficio vicariale il solo Andrea sia comparso personalmente nel tribunale “*et fideiussores praestitit*”⁹.

Risponde invece in senso negativo al dubbio se la “diffidatio” del *famulus* Niccolò possa essere interpretata come la rottura della pace e condannata alla pena di 400 ducati previsti nei mandati del vicario. È un indizio del fatto che la contumacia dei rei, lo abbiamo visto sopra, rappresenta un modo come un altro per sospendere la faida in attesa di una ricomposizione. Di seguito Facini considera se un gesto di sfida rompa la pace siglata tra le parti, una pace che il vicario ha evidentemente assecondato. La discussione, molto ricca di riferimenti alla giurisprudenza consiliare verte sulla forma della “diffidatio” e sul contesto in cui essa è accaduta: occorre cioè capire se pronunciandola il suo autore “*voluerit sibi ius dicere et vindictam summere et per consequens pacem rumpere et violare*”. Nicolò senza dubbio ha pronunciato “*verba minatoria*” e “*iniuriosa tam contra Nicolaum de Tassullo quam contra iurisdictionem domini Vicarii*”, ma spetta al giudice valutare “*quae et qualis fuerit et secundum qualitatem iniuriae illatae*”, e se si debba punire “*affectus si non sequatur effectus*”. Secondo Facini, in questo caso occorrerà scindere parole e azioni, considerando infatti che “*prolatio verborum non est sufficiens ad rumpendum pacem nisi aliud sequatur, quia frequenter homines ex iracundia vel superbia corrumpuntur ad dicendum verba*”¹⁰.

Sbrigati più brevemente, ma non per questo meno interessanti, sono il quinto e sesto dei *dubia* affrontati dal giurista. Il quinto, vertente sulla possibilità che gli accusati abbiano una copia degli interrogatori, si riallaccia alla consuetudine locale che la impedisce se non richiama all’inizio dell’*inquisitio*, una richiesta che Bono, Andrea e Nicolò avrebbero evidentemente non potuto fare essendo contumaci. E infine il sesto, concernente la pena da infliggere ai fuggitivi; nel ragionamento di Facini rispunta, come elemento decisivo, l’aggressione armata con lance e armi che però non si è tradotta nel ferimento o nell’uccisione di Nicolò: si può considerare tutto ciò e punirlo “*tamquam pro delicto consumato*”? La risposta, considerate le circostanze degli avvenimenti, è negativa: “*Ex quibus concludo, quod praedicti Bonus, Andrea, & Nicolaus famulus & socii sunt puniendi, mitius tamen quam si delictum consumassent, in arbitrio Domini Vicarii*”¹¹.

8 “*Nam praeses provinciae curare debet ut quietam atque pacificame habet provinciam quam regit, ut ff. de offic. praesi. l. congrui*”.

9 Ziletti, 1562, Consilium, LXXVIII, 175–176. Facini suggerisce però che la pena possa anche essere diminuita “*in arbitrio Domini Vicarii*”, rispetto alla qualità delle persone e del fatto.

10 Ziletti, 1562, Consilium, LXXVIII, 177.

11 Ziletti, 1562, Consilium, LXXVIII, 179.

UNA FAIDA NOBILIARE: I CONTI D'ARCO E LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO

Il terzo caso di studio considerato ci pone davanti a un contesto aristocratico a tutto tondo. La differenza cetuale è l'elemento determinante di questo racconto di faida perché essa coinvolge, lacerandola dall'interno, la famiglia dei conti Arco, uno dei più importanti lignaggi nobiliari trentini. Gli Arco possiedono un vastissimo nucleo di territori signorili, raccolti per lo più attorno al castello eponimo, nella zona sud-occidentale dell'episcopato ai confini con il bresciano, e hanno vincoli feudali sia con il principe vescovo di Trento sia con il conte del Tirolo, una condizione di doppia dipendenza feudale molto comune in questo periodo.

Nel 1456, dopo anni di offese reciproche, la contesa tra i fratelli Galeazzo e Francesco richiama in loco un mediatore di prestigio, il conte Cesare Martinengo, incaricato dal principe vescovo Georg Hack di trovare un compromesso tra i due rami del lignaggio. Il nobile bresciano, scelto come arbitro in virtù dei legami personali con i conti, giunge ad Arco munito di due lettere di tregua preparate dalla cancelleria trentina. Le versioni delle lettere gli paiono troppo prolisse e complicate, "*apud nos Italicos inusitata*"¹² scrive all'Hack, e ne propone una versione abbreviata, suggerendo che "*ad firmandum cor sicerum sola fides sufficit*". L'archivio della famiglia arcense non ha conservato il testo delle missive, ma verosimilmente si sarà trattato di un tipico "iuramentum pacis", quello che il diritto germanico del tardo medioevo chiamava "Urfehde", la promessa giurata di pace richiesta a un imputato di non vendicarsi del suo accusatore, spesso come garanzia per lasciare il carcere¹³.

Lo spaesamento provato dal bresciano Martinengo riflette l'incontro mancato di due prassi giuridiche. In Italia la promessa di pace (rinuncia) è un atto di solito privato, possibile anche senza una sottoscrizione notarile, ratificato solo della *fides* consensuale delle parti con la mediazione di un arbitro. Al contrario, la "Urfehde", lo strumento di pace giurato solennemente di fronte a un giudice, è nei riti delle corti germaniche a tutti gli effetti una parte formale del processo. Non è la sola particolarità 'germanica' presente nella faida familiare, che, fallita la mediazione del Martinengo, riaffiora alcuni decenni più tardi fra i figli di Francesco, Andrea e Odorico, una volta estromessa la discendenza di Galeazzo. Il litigio cresce attraverso una fitta serie di "iniuriae" armate per il possesso del castello e dei beni materiali della contea. Allo stesso tempo però, poiché la faida ingaggiata dai seguaci di Andrea e Odorico minaccia di destabilizzare un'area di confine già precaria con Venezia, divengono sempre più insistenti i tentativi di compromesso per arrestarla: verso i tardi anni Ottanta, verificata la loro inefficacia, le commissioni vescovili lasciano il posto a giudici nominati dal re dei Romani Massimiliano I (esponenti

12 ASTn, Sezione latina, capsula n. 41, 8 gennaio 1456.

13 Esistono in senso stretto due generi di "Urfehde", la cosiddetta "Streiturfehde", il giuramento di pace che termina una faida iniziata o solo dichiarata; e la cosiddetta "Hafturfehde", la più comune nel tardo medioevo, la promessa giurata di pace che viene richiesta a un imputato di non vendicarsi del suo accusatore, spesso in quanto garanzia per lasciare il carcere. Sul significato giuridico del termine Saar (1998, 562-570), mentre sulla sua evoluzione nella storia della giustizia tardo-medievale, più in generale, Blauert (2000) e Wernicke (2000).



Immagine 1: Castello D'Arco (Albrecht Dürer, 1495)
(Fonte: Wikipedia)

dell'aristocrazia locale e giuristi nominati *ad hoc*), che agiscono di concerto con la dieta territoriale della contea, il *Landtag*, e infine, nel 1507, al *Reichskammergericht* di Spira, il Tribunale camerale dell'impero, presso il quale verrà nominata un'ultima commissione presieduta dal cardinale Adriano Castellesi di Corneto, che nel 1512 risolverà la contesa separando in due parti ben distinte il possesso del feudo tra i fratelli¹⁴.

Questo tipico esercizio di *forum shopping* contraddistingue in molte regioni imperiali i processi innescati da inimicizie aristocratiche. La nascita di nuove istanze giudiziarie centralizzate, accanto all'introduzione di procedure ispirate al diritto comune (la *Malefizordnung* emanata nel 1499 da Massimiliano I e più avanti la *Constitutio criminalis carolina*), non interrompe il flusso dei conflitti; piuttosto – come dimostrano alcuni studi recenti (Wieland, 2007, 41–57; Wieland, 2014) – esse agiscono da moltiplicatore delle *chances* di conflitto offerte alla nobiltà e forniscono ad essa un ventaglio più ampio di strumenti. Dopo qualche diffidenza iniziale, un po' ovunque nell'impero la quantità delle cause mosse da aristocratici o in cui essi sono presenti nel ruolo di imputati riempie gli archivi delle corti di giustizia centrali.

14 La vicenda, assai intricata nei suoi ripetuti cambiamenti di scenario e di protagonisti, venne ricostruita minutamente per la prima volta da Rill (1982).

Nel materiale processuale allegato dai due fratelli, il registro narrativo prevalente tende a produrre un'immagine della faida trattenuta entro uno schema di offese e ritorsioni ben calibrate, in cui violenza e disponibilità alla pace, difesa del proprio onore e rispetto dei valori nobiliari, si accavallano di continuo. Andrea insinua più volte il sospetto d'infedeltà verso gli Asburgo del fratello, che da parte sua gli rinfaccia un atteggiamento "*contra antiquam consuetudinem ipsorum amborum Comitum subditorum*", "*contra honorem et honestatem*", chiedendo "*mandari Comiti Andreae ut ab huiusmodi violentia et insolentia decetero desistat*". L'asprezza delle accuse sembra però non incrinare mai del tutto la solidarietà del lignaggio. Nonostante i gesti di violenza e le ritorsioni quasi quotidiane avvenute nella contea, Andrea, il più anziano e anche il più aggressivo dei fratelli, rinnova di continuo la proposta di affidare la composizione dei dissidi a due sudditi fidati, se necessario dei giurisperiti, affinché le intromissioni dei governi vescovili o tirolese non apportino "*ulteriori danni alla casa d'Arco*" (Rill, 1982, 72) Ma tutta l'attenzione posta sui caratteri personali della contesa, quasi fosse un contrasto caratteriale tra i due, non può fare a meno di accettare il ruolo di una terza parte. Con qualche esitazione lo ammette Odorico in un memoriale stilato verso la fine degli anni ottanta, in cui il richiamo alle "*sententiis latis*" dai luogotenenti tirolesi di Massimiliano – circa alcune spartizioni provvisorie dei diritti comitali – è posto sullo stesso piano di una procedura che potrebbe risolvere la causa in modo sbrigativo e senza tecnicismi: "*Nam si ipsa causa oculis videretur, clare reperiri poterit*"¹⁵.

Il linguaggio delle lettere e dei memoriali prodotti da Andrea e Odorico su questo punto è perfettamente sovrapponibile. Le scritture perseguono lo scopo di dimostrare che il conflitto, sebbene violento, non ha mai davvero rinunciato alla speranza del compromesso; contenere lo scontro nell'ambito di una pace possibile, è ciò che in fondo distingue giuridicamente una faida nobiliare dalla spirale delle violenze incontrollate, differenzia insomma le "*ehrliehen*" e "*unehrliehen Taten*", una violenza d'onore e quella invece istintivamente riprovevole dell'uomo comune.

D'altro canto, non la punizione delle violenze, bensì un ritorno allo stato di concordia antecedente, è il fine esplicito della giustizia imperiale. Ai primi anni Novanta, quando il conflitto non smette di agitare la contea, una delle commissioni delegate da Massimiliano dichiara di voler agire con tutti i mezzi ("*mit vil manchen Mitteln*") affinché l'amicizia, la comprensione e i sentimenti di fraternità tornino a legare le relazioni di famiglia ("*dan pisher Verstentnus und Ainigkait aller Irrung und Spen halben zu pringen und weisen wirt*")¹⁶. E in modo ancora più secco, a novembre del 1492, è lo stesso imperatore a definire l'agenda procedurale dei commissari, dopo che Andrea e Odorico hanno presentato a corte le ennesime suppliche: ascolteranno le ragioni delle parti, proporranno un arbitro

15 BCTn-1, 2544: "*Petit eciam comes Odoricus quoniam in sententiis latis quamplurima gravamina contineantur et super quodam fundamento fundate fuerunt, quod revera numquam reperiri poterit ut bona discrecio habeatur, ne dictus comes Odoricus sine causa rationabili sic gravatus remaneat. Nam si ipsa causa oculis videretur, clare reperiri poterit. Ut ipse comes Odoricus indebite et iniuste gravatur, in quo se dominis mei gratiosis Locumtenentibus recommittit. Si autem illud consequi non poterit, non vult per huiusmodi suam petitionem esse precipitatus aut circumventus, nec incurrisse penam super hoc impositam, iuxta tenorem compromissi*".

16 ASTn, Sezione tedesca, capsula 17, lett. a., senza data.

e in caso di fallimento dell'accordo avranno piena autorità di raggiungere una decisione nella causa "gütlich oder rechtlich"¹⁷, in via transattiva o con un pronunciamento di un tribunale. Alla fine i due percorsi procedurali saranno intenzionalmente tenuti assieme, solo con una migliore successione temporale dei compiti: al tribunale Camerale imperiale toccò esaminare in prima battuta la documentazione delle parti e, forse, mettere ordine in un materiale accumulatosi tra archivi diversi nell'arco almeno di un ventennio; gli incartamenti passarono poi alla commissione del cardinale Castellesi, che ebbe sei mesi di tempo per chiudere i suoi lavori. Dalla sentenza compromissoria finale, stabilì Massimiliano, non era possibile appellarsi a qualsiasi istanza giudiziaria, ecclesiastica o laica che fosse, "nec ad ipsum imperatorem, seu Cameram imperialem, nec ad aliquem alium"¹⁸.

SOMMARIO: TRE STORIE DI FAIDA A CONFRONTO

I tre casi qui sommariamente illustrati, mostrano bene ancora una volta come i sistemi giuridici tardo medievali riuscissero a combinare assieme, senza una radicale discontinuità, diritto scritto, consuetudini, norme morali e religiose; uno spettro amplissimo di mezzi informali oppure formali e altamente ritualizzati concorrevano, intrecciandosi, alle procedure di soluzione dei conflitti (Eriksson, Krug-Richter, 2003). Inoltre, essi rivelano la capacità che ebbero i linguaggi giuridici di permeare le culture conflittuali, le rappresentazioni collettive, le attività delle corti giudiziarie; anche in un territorio periferico, nel quale la cultura politica urbana non era riuscita a penetrare in profondità, i giuristi, veri "intellettuali organici delle città" (Gamberini, 2009, 129) seppero confrontarsi in modo molto concreto con le pratiche della violenza nobiliare.

Ma la questione forse più importante sottesa ai nostri documenti è quella delle "Streitkulturen", delle culture conflittuali che vengono in superficie attraverso le pratiche e i pensieri degli attori coinvolti. La mescolanza di *ius commune* e consuetudini germaniche codifica relazioni di potere asimmetriche, che legano l'uso legittimo della violenza allo status sociale di chi la commette¹⁹. Così, nel conflitto sui boschi tra i comuni del Primiero e i conti Welsberg, essa è quasi nascosta tra le pieghe del linguaggio giuridico; solo alcune parole, appena accennate qua e là, fanno capire lo scontro in atto tra comunità e feudatario, al quale si tende a negare lo status giuridico di una faida. Al contrario, negli altri due episodi la legittimità dell'esistenza della faida sul piano giuridico non è affatto negata, ma viene discussa in relazione al concetto, opposto e complementare, della pace.

In un libro di molti anni fa ma sempre molto attuale, Peter Stein scriveva che le linee di confine tra la faida e la composizione (o pace) sono incerte e mai facili da tracciare una volta per tutte (Stein, 1995, 25). Si potrebbe aggiungere che queste linee, oltre a essere incerte, sono funzionali alle forme socialmente accettate o rifiutate dell'uso della violenza. Nel caso trattato da Melchiorre Facini la faida è assorbita completamente dentro i riti processuali; l'abilità del giurista consiste nel frantumarla in unità più piccole, in

17 ASTn, Sezione tedesca, capsula 17, lett. a., "Geben zu Metz, an Freitag vor Sannd Martins Tag", 1492.

18 BCTn-1, 2539, c. 151.

19 Lo ricordano, opportunamente, sia Carrol (2011, 88) che Eriksson, Krug-Richter (2003, 7).

modo che si adattino alla procedura inquisitoria della corte. L'invito di Facini al giudice affinché giudichi "mitius" i colpevoli può essere dovuto a svariate circostanze di tempo e di luogo, ma in ogni caso egli non nasconde mai la compenetrazione tra faida e procedura romano-canonica.

Diversa dalle due precedenti è la soluzione approntata allo scopo di dirimere il conflitto, tipicamente aristocratico, dei conti d'Arco. Il dissidio, nato da un'incrinatura delle solidarietà interne al lignaggio aristocratico²⁰, viene risolto adottando un duplice percorso, dal quale si staccano due differenti tipi di documentazione. La fase quasi ventennale di memoriali accusatori e repliche difensive che precedono la stipula del compromesso, è ancora condotto secondo il registro narrativo tipico delle consuetudini germaniche della faida: per quanto integrata dentro gli schemi processuali, essa mostra all'esterno le proprie caratteristiche e rassicura la supremazia di ceto del lignaggio, in "ottemperanza ai valori e alle norme che definivano l'appartenenza alla nobiltà regionale" (Zmora, 2011, 314).

Per molti versi, i testi allegati dai conti Arco offrono la possibilità di legittimare anche sul piano giuridico la specificità del conflitto aristocratico, una "Streitkultur" preclusa ai ceti sociali inferiori. D'altra parte l'integrazione delle consuetudini della faida dentro gli schemi processuali dà spazio a un secondo registro linguistico, molto più tecnico, che incrina o comunque circoscrive la legittimazione della violenza nobiliare. Poco tempo prima dell'insediamento della commissione, quando le parti hanno deciso di stringere un accordo, i *consilia* dei giuristi²¹ fanno la loro comparsa nella faida: non sono pareri chiesti sugli aspetti criminali del conflitto – come è stato per il processo della valle di Non – bensì su quelli strettamente civili, per stabilire le forme giuridiche del compromesso e ratificare nel modo migliore la divisione materiale del feudo. La signoria arcense, beni fondiari, case, redditi, dazi, venne spezzata in due tronconi minuziosamente descritti dalla sentenza del cardinale Castellesi, con la sola eccezione dell'esercizio della giurisdizione che veniva affidata in modo unitario, ad anni alterni, a uno dei due rami. Sentenze simili – a dire il vero, talvolta anche senza l'ausilio di pareri giuridici – furono una strategia processuale comune, in quegli anni, per chiudere i litigi tra lignaggi signorili²². Le procedure si assomigliarono un po' tutte: un periodo di mesi dedicato a smorzare gli attriti e a studiare gli incartamenti contrapposti, a cui seguiva una sentenza di riappacificazione emessa in forma pubblica da giudici delegati. Frantumare in più pezzi, inclusa la residenza castellana, il beneficio feudale, suscitò spesso reazioni negative negli interessati. Ma tale soluzione aveva il vantaggio di proteggere la presenza feudale sul territorio e, simultaneamente, di

20 Lo schema è simile alle faide imperiali di primo Cinquecento studiate da Hillay Zmora, secondo il quale le incrinature nella solidarietà all'interno del lignaggio nobiliare faciliterebbero l'intervento dei principi Zmora (2011, 319).

21 Un esemplare prodotto nella causa di spartizione dei conti d'Arco è conservato in BCTn-1, 2539, 2.

22 Divisioni concordate dei castelli e delle proprietà feudali, strumenti di flessibile composizione che poi possono rientrare in momenti successivi, terminano un altrettanto lungo dissidio tra i rami della famiglia Spaur: SLBz-APBz, Archivio Spaur, 25 gennaio 1513; un'altra suddivisione provvisoria del beneficio feudale, causata da "Span und Irrung" tra i fratelli Spaur viene decisa il 26 giugno 1531.

razionalizzare le faide nei termini di “ideological frameworks”²³, che impedivano loro di espandersi in confronti politici più ampi: nel momento in cui si revocava la possibilità ai nobili di combattersi all’infinito, era un altro tipo di potere che s’incaricava di preservare le basi delle differenze di ceto e i segni materiali del prestigio aristocratico.

23 Falk Moore (1978, 107), osserva inoltre, opportunamente, che “*The questione wether a dispute between individuals will be contained between them or will be allowed to expand into a political confrontation depends not so much on the subject of the dispute as on the desirability of the confrontation from the point of view of the social units potentially involved, and on the the question wether the rules apply according to which disputes may be expanded, i.e. wether the relative social positions of the parties lend themselves to opposing alignments*”.

FAJDE IN PRAVNA LITERATURA POZNEGA NOVEGA VEKA
V TRENINU – JUŽNI TIROLSKI*Marco BELLABARBA*

Univerza v Trentu, Oddelek za umetnost in filozofijo, via Tommaso Gar, 14, 38122 Trento, Italija

e-mail: marco.bellarbarba@unitn.it

POVZETEK

Prispevek obravnava nekatere kazenske procese, ki so potekali v knezoškofiji Trento ob koncu 15. in začetku 16. stoletja. Glavni akterji so bili različni – podeželska skupnost s fevdalnim gospodom, nekatere neplemiške družine ter nazadnje velika plemiška rodbina. Vsi procesi so potekali na ozemlju za katerega so bile značilne pravne tradicije, ki so delno izhajale iz germanskega, delno pa italijanskega sveta. V prvi vrsti je namen prispevka izpostaviti vlogo pravnih strokovnjakov (notarjev, sodnikov, svetovalcev) pri reševanju konfliktov. Tako imenovana consilia sapientum, torej mnenja, ki so jih ti strokovnjaki dajali tekom procesov, so bili obravnavani zato, da bi razumeli modele pravne argumentacije, predstavljali pa so tudi pripovedi, govore, preko katerih smo lahko razumeli strategije obrambe oseb vpletenih v procese. Poleg tega je študija teh mnenj omogočila tudi razumevanje meje, ki jo je tedanja družba postavila glede konceptov legalnega ali, nasprotno, nelegalnega nasilja, in se torej približati razpravi ne samo formalnega prava, temveč tudi kulturnega in funkcionalnega. Kar analizirani primeri dokazujejo je npr. to, da je težko ločiti javne, formalne procese od drugih oblik reševanja sporov, kot so mir, arbitri, mediacije, ki so tudi v času širitve romanskega običajnega prava ostali zelo prisotni.

Ključne besede: fajde, plemstvo, podeželske skupnosti, pravna literatura, kazenski postopki

FONTI E BIBLIOGRAFIA

ASTN – Archivio di Stato, Trento.

BCTn – Biblioteca comunale, Trento.

SLBz–APBz – Südtiroler Landesarchiv, Bozen – Archivio provinciale, Bolzano.

Ascheri, M. (1999): Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del *consilium sapientis*. In: Ascheri, M., Baumgärtner, I., Kirshner, J., (eds.): *Legal Consulting in the Civil Law Tradition, The Robbins Collection*, Berkeley 1999, 11–53.

Ascheri, M. (2003): I “consilia” dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo. *Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo*, 105, 305–334.

Bernardin, G. (2005–2006): Un territorio di frontiera tra la Contea del Tirolo e la Repubblica di Venezia. *Storie di uomini e di comunità nella valle del Primiero nel Quattrocento*. Università degli studi di Udine. Corso di dottorato di ricerca in storia: culture e strutture delle aree di frontiera.

Blauert, A. (2000): *Das Urfehdedewesen im deutschen Südwesten im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (Frühneuzeit-Forschungen 7)*. Tübingen, Bibliotheca Academica.

Brandstätter, K. (2006): *Adel an Etsch und Inn im späten Mittelalter*. In: Loose, R. (ed.): *Von der Via Claudia Augusta zum Oberen Weg. Leben an Etsch und Inn; Westtirol und angrenzende Räume von der Vorzeit bis heute (Vorträge der Landeskundlichen Tagung, veranstaltet vom Verein Via Claudia Augusta Tirol, Landeck und dem Südtiroler Kulturinstitut, Bozen; Landeck, 16. bis 18. Juni 2005. Innsbruck, Wagner, 239–260.*

Carrol, S. (2011): *Peace-making in Early Modern Europe: Towards a Comparative History*. In: Broggio, P. & M. P. Paoli (eds.): *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli XV–XVIII)*. Roma, Viella, 75–92.

Carta, P. (2011): *Politics, law and literature. The dialogue between Machiavelli and Guicciardini*. The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University.

Eriksson, M. & B. Krug-Richter (eds.) (2003): *Streitkulturen. Gewalt, Konflikt und Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft (16.–19. Jahrhundert)*. Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag.

Falk Moore, S. (1978): *Law as Process. An Anthropological Approach*, London, Routledge & Kegan Paul.

Ferrari, V. (1993): *Funzioni del diritto. Saggio storico-ricostruttivo*. Roma-Bari, Laterza.

Gamberini, A. (2009): *Oltre le città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del tardo medioevo*. Roma, Viella.

Langer, E. (1909): *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel des XV. Jahrhunderts*, Wien.

Meccarelli, M. (1998): *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*. Milano, Giuffrè.

Miller, W. I. (1990): *Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland*. Chicago and London, University of Chicago Press.

- Papaleoni, G. (1896):** Comuni e feudatari nel Trentino. Il comune di Primiero e i signori di Welsperg nel sec. XV. Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati, s. III/2, 1–12.
- Povolo, C. (2013):** Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali. *Storica*, 56–57, 53–104.
- Povolo, C. (2015):** Feud and Vendetta. Customs and Trial Rites in Medieval and Modern Europe. A Legal Anthropological Approach. *Acta Histriae*, 23, 2, 195–244.
- Rill, G. (1982):** Storia dei conti d'Arco 187–1614. Roma, Il Veltro editrice.
- Saar, S. C. (1998):** Urfehde. In: *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*. 5. Band, Berlin, Erich Schmid Verlag, coll. 562–570.
- Stein, P. (1995):** I fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici. Milano, Giuffrè.
- Vermeesch, G. (2015):** Reflections on the Relative Accessibility of Law Courts in Early Modern Europe. *Crime, History and Societies*, 19, 2, 53–76.
- Wernicke, S. (2000):** Von Schlagen, Schmähen und Unendlichkeit. Die Regensburger Urfehdebriefe im 15. Jahrhundert. In: Blauert, A. & G. Schwerhoff (eds.): *Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial und Kulturgeschichte der Vormoderne [Konflikte und Kultur. Historische Perspektiven 1]*. Konstanz, Universitätsverlag, 379–404.
- Wieland, C. (2007):** Adel zwischen territorialstaatlicher Integration und dem Drang nach Speyer. Bayern und die Reichsgerichtsbarkeit im 16. Jahrhundert. In: Amend, A., A. Baumann, S. Wendehorst & S. Westphal (eds.): *Gerichtslandschaft Altes Reich. Höchste Gerichtsbarkeit und territoriale Rechtssprechung*. Wien, Köln, Weimar, Böhlau Verlag, 41–58.
- Wieland, C. (2014):** Nach der Fehde. Studien zur Interaktion von Adel und Rechtssystem am Beginn der Neuzeit: Bayern 1500 bis 1600 (*Frühneuzeit-Forschungen* 20), Ependorf/Neckar, Bibliotheca academica.
- Ziletti, G. B. (1562):** *Criminalium consiliorum atque responsorum tam ex veteribus quam iunioribus celeberrimis iurisconsultis collectorum quorum nomina tertia et quarta pagella indicat, nunc primum opera et studio Io. Baptistae Ziletti Veneti v.i.d. editorum, additis eiusdem summarijs et repertorio copioso. Primum volumen. Venetis: ex officina Iordani Ziletti, ad signum Stellae.*
- Zmora, H. (2011):** Nemici intimi: autorità principesche, faide nobiliari e condizioni della pace nella Germania del tardo Medioevo. In: Broggio, P. & M. P. Paoli (eds.): *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV–XVIII)*. Roma, Viella, 309–331.